Allegato "**B**" all'atto N. 85905/42731 Repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 36 c.c., l'associazione non riconosciuta denominata

"**Associazione don GIUSEPPE ANGELINI"**,

in seguito denominata anche "**Associazione**".

2. L'Associazione ha sede legale in Milano, via San Prospero n. 4 e la sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro. Persegue l'obiettivo di custodire e promuovere il contributo dato al rinnovamento della teologia morale cattolica dalla riflessione di don Giuseppe ANGELINI e di approfondire dunque i problemi proposti all'intelligenza cristiana e al ministero della fede dalle profonde trasformazioni di carattere antropologico che segnano la fine dell'epopea del "moderno".

In particolare l'Associazione intende:

a) promuovere lo studio della teologia morale fondamentale, con particolare attenzione al tema della necessaria mediazione storica e pratica della coscienza credente, che sta al centro del pensiero teologico di don Giuseppe ANGELINI;

b) creare l'archivio degli scritti di don Giusepppe ANGELINI, sia di carattere teologico, sia di carattere pastorale, che illustrano il suo progetto teologico, redigendo innanzitutto una cronologia della sua attività accademica e pastorale al fine di facilitarne la consultazione da parte degli studiosi e di tutte le persone interessate a vario titolo ai temi della sua ricerca;

c) promuovere la collaborazione dell'Associazione stessa con istituti di insegnamento e ricerca;

d) promuovere attività di discussione e approfondimento del progetto di don Giuseppe ANGELINI mediante seminari, convegni e borse di studio;

e) provvedere alla pubblicazione dei materiali non ancora pubblicati e raccolti nel suddetto archivio, quando se ne mostri l'opportunità e previa approvazione del Comitato scientifico dell'Associazione;

f) raccogliere la bibliografia sulla letteratura secondaria dedicata al pensiero di Don Giuseppe ANGELINI e più in generale ai temi privilegiati dalla sua riflessione sulla teologia morale fondamentale.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione può inoltre, per i medesimi scopi, avvalersi della collaborazione di studiosi assunti come dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3, purché assumano carattere strumentale e secondario.

2. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione coloro i quali siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. I soci sono suddivisi in soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
5. Il soggetto che intende entrare a far parte dell'associazione deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Statuto.
6. L'ammissione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
Tali contributi sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
a) partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) recedere in qualsiasi momento.
f) esaminare i libri sociali.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) contribuire, mediante la propria attività gratuita e volontaria e compatibilmente con le proprie disponibilità personali, al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio

Direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.
4. L'esclusione può avvenire nei confronti dei soci:
- che non partecipino attivamente alla vita dell'Associazione ovvero tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di socio o agli impegni assunti verso l'Associazione;
- che abbiano perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
5. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere dei soci fondatori.
6. La delibera motivata del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata in forma scritta al soggetto interessato.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Comitato Scientifico.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati una sola volta per un ulteriore periodo di 3 (tre) esercizi.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo

o di altro organo sociale.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra i propri associati;
b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
9. L'assemblea può svolgersi anche attraverso l'intervento degli associati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare attivamente alla discussione e di esercitare in modo palese il loro diritto di voto.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea fra gli associati.
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.
4. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle deleghe del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare l'Associazione ed il suo patrimonio, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre.
f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché la relazione sull'attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n) assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate mediante cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche attraverso l'intervento degli associati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare attivamente alla discussione e di esercitare in modo palese il loro diritto di voto.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 18 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 secondo comma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, comunque in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio del perseguimento delle finalità dell'associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle normative vigenti.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Articolo 20- Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da non meno di tre membri e non più di sette membri nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non soci dell'Associazione.
2. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un Vice-Presidente del Comitato Scientifico eletto dal Comitato medesimo tra i suoi membri.
3. I membri sono scelti tra personalità distintesi nel campo della teologia o del ministero pastorale.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
In particolare, il Comitato Scientifico:
- suggerisce al Consiglio Direttivo iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, come convegni, borse di studio e pubblicazioni;
- presta la propria collaborazione scientifica alla realizzazione concreta delle attività pro-poste;
- formula suggerimenti per la migliore divulgazione dell'attività dell'Associazione;
- si pronunzia sugli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- supervisiona l'eventuale attività di tipo pubblicistico dell'Associazione;
- supervisiona l'eventuale attività di tipo formativo dell'Associazione.

Articolo 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
Il libro sociale di cui alla lettera *d*) è tenuto a cura dell'organo al quale si riferisce.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al punto 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità che informano la vita dell'Associazione.
La richiesta di consultazione deve essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, indicando i libri che si intendono esaminare, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, in giorni e orari concordati con il Consiglio Direttivo, alla presenza di un soggetto da questo incaricato. È escluso il diritto di estrarre copie o riprodurre i documenti, salvo

che ciò sia consentito dalla legge o espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, l'esercizio del diritto di consultazione è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela di informazioni riservate, qualora la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio all'Associazione o a terzi.
4. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
5. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
a) dal patrimonio iniziale;
b) dalle quote sociali;
c) da contributi pubblici e privati;
d) da donazioni e lasciti testamentari;
e) da rendite patrimoniali;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
i) da altre entrate espressamente previste dalla legge;
j) da eventuali proventi di attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 23 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione.

Articolo 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale nel corso della sua durata, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Don Giuseppe Angelini
F.to Fabrizio Maria Lorenzo Angelelli
F.to Bruno Bazzoni
F.to Paola Maria Calabrese
F.to Maria Conconi
F.to Giuseppe Enrico Corradi Dell'Acqua
F.to Luisa Demichelis
F.to Maria Francesca Ghirga
F.to Devid Giovannini
F.to Ugo Panerai
F.to Gabriele Spazzadeschi
F.to Luisa Amira Giulia Maria Strada
F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)